(N. 27)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **SPALLINO**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1953

Ricostituzione della Pretura a Cantù.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 6 maggio 1949, il sottoscritto comunicava alla Presidenza del Senato, un progetto di legge, tendente a ricostituire in Cantù (Como) l'antica Pretura che il fascismo, nel 1924, aveva soppresso.

Le ragioni che militavano a favore dell'accoglimento del disegno di legge, furono ampiamente illustrate nella relazione che si trascrive.

« Nel 1924 il fascismo sopprimeva la Pretura che nella città di Cantù era stata istituita qualche tempo dopo l'unificazione dell'Italia. Soppressa la Pretura, vi si istituiva una sede staccata, che non soddisfa, nè alle esigenze della giustizia, nè agli interessi delle popolazioni di quella industriosa città e dintorni, nè alle esigenze della economia dell'Erario.

« Cantù è la terza città della provincia di Como, per densità di popolazione, per fervore di industrie, per attività di artigiani, per rendimento agricolo. Ha una popolazione di 20.330 abitanti. Conta, da sola, circa 600 fabbriche di mobili, e vi fioriscono l'industria del merletto, dei tappeti, dei tessuti di seta e lana ed ha estesi commerci con l'estero. Vi sono due fiorenti collegi, un istituto tecnico comunale pareggiato, un liceo pareggiato, una scuola di avviamento al lavoro, una scuola del mobile e del merletto. Ha l'Ufficio imposte del registro ed è sede di comando di stazione di Carabinieri e di un comando di brigata delle Guardie di finanza. A dare un'idea della importanza della località basti dire che, dal 1° gennaio 1948 al 31 gennaio 1949, quell'Ufficio di registro ha incassato: per imposta entrata lire 281.396.144; imposte registro lire 25 milioni 7.706; abbonamento radio 10.058.853; imposta trascrizione lire 7.872.786; mentre l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ha dato un gettito complessivo di lire 252.300.000 delle quali 41.200.000 di ricchezza mobile, e 80.000.000 di imposte straordinarie (patrimonio, profitti di guerra, contingenza, ecc.). Ebbene, in una città di tanta importanza, e in una zona così ricca, popolosa e industriosa, funziona, a disdoro della giustizia, una sede staccata della pretura di Como, con sole

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

quattro udienze al mese, due penali e due civili, escluso ogni altro servizio, udienze tenute da un magistrato che da Como deve trasferirsi di volta in volta a Cantù, in una sede assolutamente inadatta, servendosi come cancelliere di un funzionario del Municipio di Cantù, preso a prestito.

« Attualmente la sede staccata della Pretura di Cantù, ha una sua particolare giurisdizione su 13 Comuni e precisamente:

	Popolazione	Distanza da Cantù Km.
Alzate Brianza	2.196	6
Bregnano	2.371	6
Brenna	1.100	6
Cabiate	3.739	10
Carimate	1.123	4
Carugo Arosio	4.600	10
Cermenate	3.998	5
Cucciago	1.377	3
Figino Serenza	2.301	3
Inverigo	4.736	11
Mariano Comense	9.536	7
Vertemate Con Minoprio .	1.680	5

complessivamente, una popolazione di 59.090 abitanti.

« Le denunzie e le querele nel 1946 furono ben 1.100; nel 1947, 1.425; nel 1948, 1.633. Nel ramo civile, furono pronunziate 47 sentenze nel 1946, 51 nel 1947, 49 nel 1948. Per l'anno in corso a tutto il 22 aprile 1949, sono pendenti 81 cause civili. È intuitivo che con l'aumento della competenza dei Pretori, già approvata dal Parlamento, il lavoro civile aumenterà, notevolmente.

« Ma questa precisa elencazione, che dà la dimostrazione del notevole lavoro giudiziario, anche così limitato alle pure e semplici udienze, non sarebbe completa, se non dessimo la prova che il ricostituire la Pretura a Cantù sign fichi una grande economia per l'Erario.

« Come abbiamo detto, a Cantù, esistono l'Ufficio delle imposte e l'Ufficio del registro, che hanno giurisdizione non solo sopra gli elencati tredici Comuni, ma anche sui Comuni di:

	Popolazione	Distanza da Cantù Km.
Capiago Intimiano	2.332	5
Casonate con Bernate . .	1.590	8
Cascina Rizzardi	1.014	9
Fino Mornasco	3.710	9
Rovellasca	3.370	11
Rovello Porro	3.327	12
Senna Comasco	445	5

« Pertanto si propone che la ricostituenda Pretura di Cantù sia composta, non solo dei Comuni sui quali ha attualmente giurisdizione come sede staccata della Pretura di Como, ma anche su quest'ultimi Comuni, in modo da far coincidere territorialmente la giurisdizione giudiziaria con la giurisdizione fiscale; col duplice beneficio di render una la giurisdizione tanto degli uffici fiscali, quanto di quelli giudiziari, e alleggerire, conseguentemente il lavoro, già gravoso, della Pretura di Como.

« E poichè questi ultimi Comuni, attualmente sono sotto la giurisdizione della Pretura di Como, essi vanno aggiunti alla giurisdizione della ricostituenda Pretura, con vantaggio degli abitanti e con sgravio di lavoro per la Pretura di Como.

« Quando all'affermata economia che lo Stato farebbe, ricostituendo la Pretura a Cantù, si fa presente che nella sede staccata si tengono puramente e semplicemente *le udienze*. Tutte le istruttorie vengono fatte alla Pretura di Como, distante da Cantù circa 12 chilometri che diventano 22 o 25 chilometri quando si tratta di parti o pubblici funzionari, o pubblici ufficiali che risiedono a Carimate o Inverigo. A tutte queste persone, specialmente ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie campestri, che, dalla sede di Cantù o da quella di Mariano si debbono portare a Como, per deporre, per atti notori, per infor-

mazioni e chiarimenti, ecc., vano pagate diarie e trasferte, come diarie e trasferte vanno pagate ai magistrati delegati. Tutte somme che lo Stato risparmierebbe di erogare, ove alla Pretura di Cantù s'attribuisse finalmente competenza sul territorio naturalmente a lei soggetto. Ecco per esempio, quanto avviene in materia di esazione coattiva di crediti erariali. Le ingiunzioni redatte dall'Ufficio del Registro di Cantù, debbono essere spedite prima a Como, per il visto del Pretore, da Como ritornano all'Ufficio del Registro di Cantù, che le passa agli uscieri di conciliazione per le notifiche. È noto che tali uscieri non sono in grado, per mancanza di specifica competenza, di disimpegnare bene il servizio. Sono frequenti infatti le notifiche irrituali, le omissioni di data di notifica, la notifica della citazione senza il rispetto dei termini, con conseguente perdita di tempo e ripetizione di spese. Si aggiunga che quando, per esempio, un imputato viene condannato, con sentenza passata in giudicato, al pagamento delle spese di giustizia, e, questi, dopo la notifica del precetto non paga e si deve quindi promuovere il pignoramento, esso è di competenza dell'ufficiale giudiziario, che risiede presso la Pretura di Como. Di qui perdite di tempo, spese, ritardi, maggiore onere per lo Stato e conseguenza di tutti questi ritardi, il più delle volte, la perdita della esazione del credito. E questo si verifica, non solo per i crediti di giustizia, ma anche per i crediti del fisco.

« Ora se è vero che per l'articolo 81 della Costituzione, ogni legge che importa nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte, è anche vero che nel caso specifico, all'Erario, dalla ricostituenda Pretura di Cantù, non deriva nè una nuova nè una maggiore spesa, non solo per le ragioni sopra addotte, ma per il semplice fatto che basterebbe togliere un pretore, un cancelliere e un ufficiale giudiziario dall'organico della Pretura unificata di Como, per trasferirli a Cantù. Per lo Stato pagare quanto è dovuto a un Magistrato e a dei funzionari addetti alla Pretura di Cantù anzichè a quella di Como è, riteniamo, uguale cosa. La spesa, come abbiamo detto, per lo Stato è uguale, il personale non viene aumentato.

« Tuttavia, rendendoci conto che il bilancio della giustizia per l'anno 1949-50 è già stato presentato alle Camere, non abbiamo difficoltà a chiedere che la ricostituzione della Pretura, cominci, a partire dal 1° gennaio 1950, in modo da provvedere tempestivamente, alle opportune variazioni di bilancio e di organico.

« Nè si dica che della ricostituzione della Pretura di Cantù, si potrà parlare in sede di ordinamento giudiziario. Si dice che questo ordinamento giudiziario sia allo studio e non ci sono ragioni per dubitare di ciò, ma non si ha neppure la più lontana idea di quando esso sarà approvato.

« Nella specie esistono ragioni di urgenza, di dignità della giustizia e di riparazione che impongono la ricostituzione di questa Pretura. Del resto, non si tratta di costituire una Pretura *ex novo*, ma di ricostituire una Pretura soppressa senza un'adeguata ragione. Come si sono ricostituiti centinaia di Comuni che il fascismo aveva soppresso per incorporarli con i Comuni vicini, così si deve, per ragioni di giustizia oggettiva, ricostituire la Pretura a Cantù, eliminando, conseguentemente, la sede staccata, che non serve certo nè al prestigio nè alla prontezza e celerità della giustizia.

« Di questa necessità di ricostituire la Pretura, s'era già reso conto, nel 1934 il procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, Raneletti, (ottobre 1934, n. 4040 di Prot.) che aveva promosso una indagine all'uopo, indagine favorevole alla ricostituenda Pretura, ma, al solito, boicottata e stroncata dal fascismo.

« Si aggiunge infine, per quanto riguarda eventuali eccezioni di carattere finanziario, (ove venissero superate le ragioni da noi esposte, a dimostrazione del nessun aggravio che ne deriva all'Erario dalla ricostituzione progettata) che il comune di Cantù, ha deliberato di assumersi ogni spesa in ordine ai locali, ai servizi, alle spese di manutenzione, sorveglianza, ecc.

« Non c'è bisogno di ricordare, che nella stessa provincia di Como, funzionano, come è noto al Ministero di grazia e giustizia, diverse Preture poste in città assolutamente inferiori per abitanti e movimento a Cantù (Menaggio, Bellano, Erba, ecc.) e che non si può continuare in regime democratico a perpetuare un torto fatto dal fascismo a una nobile città. La ri-

costituzione, quindi, della Pretura di Cantù, che col presente disegno di legge s'intende sottoporre all'aprovazione del Parlamento, si risolve in definitiva, in un atto di giustizia riparatrice, e siamo convinti che il Senato non si sottrarrà a questo alto dovere ».

Assegnato il disegno di legge all'esame della 2ª Commissione, in sede deliberante, dopo una ampia disamina del relatore, onorevole Vischia, che concludeva favorevolmente, e i voti favorevoli dei rappresentanti di tutti i Partiti, nessuno escluso (essendosi riconosciuta l'eccezionalità del caso, l'ingiustizia della soppressione e l'anomalia che la terza città della provincia di Como, ricca di popolazione, fiorente di industrie, e città nota all'Italia e all'estero, per i suoi mobili d'arte e i magnifici suoi merletti fosse priva di un idoneo ufficio giudiziario) il disegno di legge veniva all'*unanimità* approvato, dopo un emendamento aggiuntivo del senatore Azara, che preoccupato di rispettare l'articolo 81 della Costituzione, intese porre a carico della città di Cantù, l'onere per la spesa dei locali della Pretura e l'arredamento. Il testo del progetto approvato risultò pertanto del seguente tenore:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, nel comune di Cantù, è ricostituita la Pretura con giurisdizione sui comuni di Cantù, Alzate Brianza, Bregnano, Brenna, Cabiate, Carimate, Carugo, Arosio, Cermenate, Cucciago, Fiogino Serenza, Inverigo, Mariano Comense.

Art. 2.

La spesa per i locali della Pretura ricostituita e per il loro arredamento è a carico del comune di Cantù.

La spesa per un posto di Pretore, uno di Cancelliere e uno di Ufficiale giudiziario sarà compensata dalla soppressione di un corrispondente posto di Pretore, di uno di Cancelliere e di uno di Ufficiale giudiziario nella tabella del personale assegnato alla Pretura di Como.

Trasmessa alla Camera, la proposta di legge, essa ebbe il parere favorevole dalla Commissione finanze e tesoro, ma non si fece in tempo a farlo approvare dalla Commissione di giustizia.

Avendo la Presidenza del Consiglio recentemente fatto sapere che i progetti di legge approvati da un ramo del Parlamento, e non ancora approvati dall'altro, si intendono decaduti, se non ripresentati, al sottoscritto corre l'obbligo di ripresentare il progetto, nel testo che fu approvato nel 1949.

Superflua appare al proponente una elencazione dei motivi che ancora oggi, esistono per il suo accoglimento.

Le ragioni storiche, sociali, giuridiche sono sempre quelle già descritte, con l'aggiunta che sono diventate più evidenti e l'importanza della città, con sempre più maggiori traffici, e l'insufficienza di un servizio giudiziario di due o tre udienze al mese (tenute in un piccolo locale, senza alcun ufficio, con un giovane magistrato che viene da Como in trasferta per tenere solo l'udienza, con un impiegato del Comune che funge da cancelliere, senza registri, senza ufficio di cancelleria, ecc.).

La necessità e l'urgenza di ricostituire la Pretura a Cantù risiedono innanzi tutto in un atto riparatore di giustizia, secondariamente in un atto di rispetto alla stessa dignità della funzione giudiziaria, e in un atto di sollecitudine doverosa verso abitanti di una zona d'Italia che paga allo Stato, dato l'alto livello dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura esistente nella zona, centinaia e centinaia di milioni annui in tasse, imposte, registrazioni atti, abbonamenti radio, ecc.

Nè si può opporre il solito argomento, che della ricostituzione della Pretura di Cantù, o di qualsiasi altra Pretura del nostro Paese, se ne deve riparlare in sede di ordinamento giudiziario, perchè a parte la considerazione che di questo ordinamento non c'è neppure il principio, sta di fatto che l'argomento fu abbandonato dagli stessi guardasigilli che si succedettero al compianto onorevole Grassi, sopratutto considerando che il Senato ha riconosciuto la eccezionalità della situazione della Pretura di Cantù, e ha stabilito il principio che in fatto di ricostituzioni di Preture o di nuove costituzioni, si deve fare l'esame caso per caso.

Senza aggiungere che se un argomento simile dovesse prevalere, allora bisognerebbe

togliere dalla Costituzione quella parte di essa che riguarda la formazione delle leggi e l'iniziativa parlamentare Un argomento che poteva essere ostativo era quello concernente la spesa, stante la disposizione di cui all'articolo 81 della Costituzione Ma questo inciampo, che a parere del sottoscritto era superato dalla considerazione oggettiva che lo Stato ricostituendo la Pretura a Cantu finiva col fare delle economie, poiche non c'erano piu trasferte da pagare a testimoni, funzionari e magistrati, che dai paesi di loro residenza, erano costretti per ragioni di giustizia a trasferirsi a Como, e viceversa nel caso di funzionari e magistrati che da Como si dovevano portare a Cantu e rispettivi paesi limitrofi, a parte cio l'inconveniente fu superato dall'emendamento Azara che pose a carico del Comune ogni spesa di locali, luce pulizia, ecc mentre la spesa per il Pretore, il Cancelliere e l'Ufficiale giudiziario viene compensata dalla soppressione dei corrispondenti posti di un Pretore un Cancelliere e un Ufficiale giudiziario della Pretura di Como Non c'e bisogno di dire che ancora oggi il comune di Cantu e pronto ad accollarsi tali spese, invocando dalla saggezza del Senato un atto di doverosa giustizia

In queste condizioni di cose il sottoscritto confida che il Senato voglia ridare la sua piena approvazione al seguente progetto di legge

PROPOSTA DI LEGGE

Art 1

A decorrere dal 1° gennao 1954, nel comune di Cantu e ricostituita la Pretura, con giurisdizione sui comuni di Cantu, Alzate Brianza, Bregnano, Brenna, Cabiate, Carimate Carugo Arosio Cermenate Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense

Art 2

La spesa per i locali della Pretura ricostituita e per il loro arredamento e a carico del comune di Cantu

La spesa per un posto di Pretore, uno di Cancelliere e uno di Ufficiale giudiziario sara compensata dalla soppressione di un corrispondente posto di Pretore, di uno di Cancelliere e di uno di Ufficiale giudiziario nella tabella del personale assegnato alla Pretura di Como